



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 29298 del 13/05/2024

ORDINANZA n. 46/2024

Provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. lgs. n.267/2000

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in Via Roma n.1-7 - Immobile in N.C.E.U. al foglio 14 Part. la 3.

II SINDACO

Vista la relazione, prot. n. 0029112 del 10/05/2024, redatta dal personale dell'U.T.C. intervenuto in data 10/05/2024 in via Roma n. 1-7 – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 14, particella 3 di seguito riportata, cita testualmente:

“Sul posto rilevava la presenza di calcinacci caduti sul marciapiede sottostante la facciata del citato fabbricato sulla via Roma all'altezza del civico n. 5, probabilmente distaccatisi dal cornicione del fabbricato. Dall'osservazione della facciata si rilevava un diffuso deterioramento degli intonaci interessante i cornicioni, un sottobalcone e della stessa facciata che presenta lesioni all'intonaco già localmente mancante.”

Preso atto, come riferito col la medesima relazione prot. n. 0029112 del 10/05/2024:

- che l'intero fabbricato censito al catasto al foglio 14, p.lla 3, risulta costituito in Condominio denominato [REDACTED] per il quale è nominato amministratore il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED], con studio [REDACTED] pec: [REDACTED]
- che l'amministratore di condominio è stato ammonito della necessità di intervenire con urgenza al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è stato inibito il transito sulle aree prospicienti la facciata del fabbricato interessata dal dissesto;
- che dalle verifiche d'Ufficio, si rileva che la “Villa De Liguoro” è dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 19.10.1976 ed è sottoposto al vincolo ex Legge 1497/39.

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nella relazione prot. n. 0029112 del 10/05/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente*

comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

ORDINA

Al sig.:

- [redacted], nato a [redacted], con studio [redacted] in qualità di Amministratore del Condominio denominato [redacted]

la messa in sicurezza “ad Horas” della facciata del fabbricato in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l’obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l’avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l’informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all’effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l’inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell’art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

DISPONE

che la Polizia Municipale provveda alla notifica della presente Ordinanza al sig:

- [redacted] nato a [redacted], con studio [redacted] in qualità di Amministratore del Condominio [redacted]

Copia del presente atto va inviato:


- alla Prefettura di Napoli;
- al Comando VV.F. di Napoli;
- al Commissariato di P.S. Portici –Ercolano;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- alla Polizia Municipale di Ercolano.

- Alla Soprintendenza del Parco Archeologico di Ercolano.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, li 16/05/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Olimpio Di Martino



IL SINDACO
Avv. Ciro Buonajuto

